

INFORMATIVA D. Lgs 151/01

D. Lgs. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

D. Lgs 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma art. 15 della legge 8 marzo 2000, n .53”

In ottemperanza ai contenuti degli art. 15 comma 1 lettera a) e 28 del D. Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi deve essere predisposta ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 151/01, che prevede che il Datore di lavoro (o il legale rappresentante), prima di adibire lavoratrici gestanti o in fase di allattamento ad attività lavorative, debba valutare la presenza di eventuali rischi relativi a tale condizione. Alcune attività lavorative (faticose, pericolose, insalubri o che comportano esposizione ad agenti nocivi), come indicato da normativa specifica, sono inoltre vietate.

La lavoratrice è tenuta a comunicare tempestivamente al Datore di lavoro il proprio stato di gravidanza (per iscritto e con allegato certificato medico) non appena accertato, così come richiesto dall’art. 6 del D. Lgs. 151/01. La comunicazione dello stato di gravidanza permette di adottare tempestivamente le misure di prevenzione e protezione definite dalla valutazione dei rischi laddove l’attività svolta non sia compatibile con lo stato di gravidanza e/o allattamento e di predisporre l’eventuale modifica o astensione dalla mansione.

È vietato adibire al lavoro le donne (art. 16):

- Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, se il parto ritarda per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva;
- Durante i tre mesi dopo il parto;
- Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta;
- Per scelta della lavoratrice, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, l’astensione può partire del mese precedente la data presunta del parto ed estendersi ai quattro mesi successivi, sempre che non vi siano pregiudizi per la salute della lavoratrice e del nascituro;

- Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli dall'Ispettorato del lavoro o specifiche norme (art. 17).

Le lavoratrici gestanti, dal momento della presentazione del certificato medico di gravidanza, sono escluse da tutte quelle attività che possono influire sulla loro sicurezza e su quella del nascituro, in particolare sono escluse:

- dall'esposizione a radiazioni ionizzanti;
- dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti;
- dall'esposizione ad agenti biologici di classe di rischio da 2 a 4;
- dall'esposizione a microorganismi geneticamente modificati;
- dall'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene;
- dall'esposizione a sostanze chimiche potenzialmente pericolose (es. piombo);
- da quelle attività che richiedono di stazionare in piedi o sedute per lunghi periodi, cioè per più del 50% del tempo di lavoro;
- le attività di sollevamento e trasporto di carichi;
- dalle attività sottoposte a sorveglianza sanitaria preventiva e che possono generare malattie professionali (durante la gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto);
- da lavori su scale e impalcature mobili e fisse
- da attività di manovalanza pesante e movimenti ripetitivi;
- da attività che producono rumore o vibrazione sopra i limiti di azione.

Attenzione particolare quindi a salire e scendere le scale e alle fredde temperature (obbligo uso D.P.I. adeguati).

L'azienda ha predisposto un documento di valutazione specifico a disposizione per la consultazione presso la sede dell'organizzazione.